



COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Codice 41028

DELIBERAZIONE NUMERO 48 DEL 30-11-09

Oggetto: L.R. N. 22 DEL 08.10.2009 (PIANO CASA) APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONI

L'anno duemilanove il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

TALE' FEDERICO	P	CASINI MARIO	P
FRATTINI ANGELO	P	BARTOLINI IVANA	P
FALCINELLI DINO	A	BIONDI LUDOVICA	P
ZENOBI MIRCO	P	ROTATORI ATTILIO	P
SERFILIPPI MIRCO	P	GHETTI GIOVANNI	P
DOMINICI STEFANO	P	OLIVIERI DANTE	P
BATTISTINI SONIA	P	FILIPPINI MICHELE	A
GODI DANIELE	P	GHIRONZI MAURIZIO	P
CARBONARI ERICA	P		

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[2] Presenti n.[15]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. LUMINARI DOTT. ROBERTO

Assume la presidenza il Sig. TALE' FEDERICO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

SERFILIPPI MIRCO
BARTOLINI IVANA
GHIRONZI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

- CHE la Regione Marche ha approvato la Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto "*Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile*"
- CHE tale legge, pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15/10/2009 troverà piena applicazione a far data dal 30 novembre 2009;
- CHE la norma è stata emanata con l'obiettivo di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell'attività edilizia diretta all'ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell'efficienza energetica.

PRESO ATTO altresì che la Giunta Regionale sta predisponendo un atto di indirizzo concernente l'interpretazione ed applicazione della Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 - "*Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile*";

VALUTATO che i Comuni, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, possono:

- limitarne l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale;
- introdurre ulteriori deroghe ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali;

VALUTATO inoltre che per dare concreta ed efficace attuazione alla norma regionale è necessario altresì che i Comuni:

- provvedano ad organizzare la propria struttura in modo da gestire, nella piena efficienza, i procedimenti relativi alle istanze dei soggetti interessati (Permessi di Costruire, accordi di programma con gli ERAP, Piani di Recupero, Piani delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112);
- forniscano una chiara indicazione in merito alle modalità di reperimento delle superfici a standard di cui al d.m. 1444/1968, nonché in merito alle modalità di individuazione del loro valore;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che sono condivisi, deliberare in merito;

VISTE:

- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Legge urbanistica modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187, 1 giugno 1971, n. 291 e 22 ottobre 1971, n. 865;
- la Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 - Legge urbanistica regionale modificata ed integrata;
- la Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risultante nell'allegato documento:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE

- 1) di prendere atto che è in fase di approvazione, da parte della Giunta Regionale, una delibera avente ad oggetto un *Atto di Indirizzo* concernente l'interpretazione ed applicazione della Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 *"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*;
- 2) di dare atto che la Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 48 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in conformità con quanto espressamente previsto dall'articolo 5 comma 4 della Legge Regionale n. 22/2009, potrà provvedere alla determinazione di misure organizzative straordinarie della struttura degli Uffici e dei Servizi, secondo il criterio di garantire la necessaria efficienza ed efficacia nella gestione dei procedimenti per il rilascio dei previsti titoli abilitanti l'attività edilizia;
- 3) di stabilire per quanto riguardante l'"Incremento diritti segreteria", in relazione alla necessità di ottimizzare la gestione dei procedimenti amministrativi, legati al rilascio dei previsti Permessi di Costruire o D.I.A., potranno essere attivati specifici progetti di produttività da finanziare attraverso specifiche risorse. Tali risorse, ai sensi dell'articolo 5, comma 4°, della Legge, verranno reperite anche attraverso l'incremento dei diritti di segreteria che si stabiliscono con la presente deliberazione nella misura del 100 per cento;
- 4) di integrare come segue, in relazione alle indicazioni di cui all'articolo 9 comma primo della Legge Regionale n.22/2009, l'elenco degli ambiti previsto dall'articolo 4 comma 5 della legge all'interno dei quali gli interventi non sono ammessi oppure sono subordinati a determinate condizioni:
 - a. *gli interventi non sono ammessi per gli immobili ricadenti all'interno del Piano Particolareggiato di cui alla L.R. 31/1978;*
 - b. *gli interventi di cui all'art. 1 della L.R. 22/2009 che oltre all'ampliamento comportino anche la trasformazione di superfici accessorie (Snr) in superficie utile (Su) sono ammessi a condizione che garantiscano la dotazione dei parcheggi di cui all'art. 41 sexies della L. 1150/42 anche per la porzione trasformata ed inoltre assicurino la dotazione dei parcheggi privati d'uso pubblico richiesti dal vigente P.R.G., oppure la loro monetizzazione secondo il "Regolamento - Monetizzazione delle aree destinate a parcheggio e tabelle prezzi";*
 - c. *al fine di eliminare situazioni di pericolo per la viabilità, si stabilisce che gli interventi di cui alla L.R.n.22/2009 non siano consentiti sugli edifici che il P.R.G. sottopone alle seguenti categorie d'intervento: "scheda progetto R5" e "scheda progetto R6" (art.25 delle N.T.A. del P.R.G.).*
 - d. *al fine di garantire il deflusso regolare delle acque si stabilisce che gli interventi di cui alla L.R. 22/2009 non sono consentiti sugli edifici siti a distanza inferiore di ml. 10,00 dal ciglio di sponda ovvero dalla proprietà demaniale in osservanza al R.D. n. 523/1904;*
 - e. *non sono ammessi gli interventi all'interno del Piano di Recupero n. 02 (ex Consorzio Agrario di San Michele al Fiume);*

- 5) di determinare, ai sensi dell'articolo 4 comma primo della Legge Regionale n.22/2009 ed in relazione alla specifica natura degli strumenti urbanistici comunali, che gli interventi sono altresì consentiti:
- a) *in deroga agli indici di piantumazione ed impermeabilizzazione;*
 - b) *nelle zone di protezione stradale fuori dei centri abitati di cui al D.M. n. 1404/1968, gli interventi sono consentiti purché non comportino avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale, non creano pericolo alla viabilità, non interferiscono con previsioni di miglioramento della viabilità carrabile e pedonale e previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada (articolo 4 comma 9°);*
- 6) di individuare, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 8 della Legge Regionale n.22/2009 ed in relazione alla necessità di regolare il processo di riequilibrio della dotazione di aree ed attrezzature pubbliche in conseguenza della applicazione della norma regionale, il seguente schema procedimentale:
- a) *Il rilascio dei titoli abilitanti l'attività edilizia di cui alla Legge Regionale n.22/2009 deve essere sempre preceduto dalla monetizzazione delle aree a standard occorrenti, per una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quella di intervento, determinata secondo i parametri vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio, in riferimento al valore delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Mondavio ai fini della determinazione dell'imposta I.C.I.;*
 - b) *Le risorse così determinate ed incassate dovranno essere allocate presso uno specifico capitolo di bilancio e vincolate allo scopo previsto dalla legge;*
 - c) *Con successivo atto l'Amministrazione Comunale individuerà le aree da destinare a standard aggiuntivi;*
- 7) di dichiarare, la propria deliberazione, immediatamente eseguibile a mente dell'art.134 comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerate le esigenze di contrastare la crisi economica attraverso azioni efficaci in termini di garantire occupazione e sviluppo dell'economia locale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

E' entrato successivamente il Consigliere Filippini. Presenti n.16.

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

UDITA l'illustrazione datane dall'Arch.Pietro Santinelli;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risultante nell'allegato documento:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti n. 16 - votanti n.16 - voti favorevoli n.16;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

INOLTRE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTE valide le motivazioni di urgenza dell'ufficio proponente;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti n. 16 - votanti n.16 - voti favorevoli n.16;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

PARERI OBBLIGATORI

previsti dall'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

PROPOSTA n. 58 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal SETTORE TECNICO

Oggetto:	L.R. N. 22 DEL 08.10.2009 (PIANO CASA). APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONI
----------	--

=====

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole _____

Mondavio, lì 24.11.2009

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
(F.to Geom. Lucio Gresta)

=====

LA PROPOSTA cui il soprariportato parere si riferisce é stata approvata dal CONSIGLIO Comunale.

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 30.11.2009

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
F.to TALE' FEDERICO

Il Segretario
F.to LUMINARI DOTT. ROBERTO

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Lì 16-12-009

Il Segretario Comunale
F.to LUMINARI DOTT. ROBERTO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 16-12-009

Il Segretario Comunale
LUMINARI DOTT. ROBERTO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 16-12-09 al 30-12-09;

La presente deliberazione è divenuta esecutivo il 10-01-010 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to LUMINARI DOTT. ROBERTO